



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
 UFFICIO I - CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE
 CONSULENZA PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI

Al Sig. Sindaco di Caserta
postacertificata@pec.comune.caserta.it
 (Rif. Nota n. 0040491 del 14.04.2017)

e, p.c.

Alla Commissione straordinaria di
 liquidazione
postacertificata@pec.comune.caserta.it

All'Organo di revisione
postacertificata@pec.comune.caserta.it

Oggetto: Procedure straordinarie per fronteggiare le passività non finanziabili con la massa attiva della liquidazione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Amministrazione, nel ricostruire lo stato della procedura liquidatoria gestita dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata a seguito del dissesto finanziario dichiarato con deliberazione consiliare n. 26 del 24 ottobre 2011, evidenzia come, da una sommaria analisi degli atti adottati dalla suddetta Commissione, la massa attiva non risulterebbe sufficiente ad assicurare la copertura dell'intera massa passiva ad oggi censita. In particolare, tra giudizi ancora pendenti e posizioni creditorie non soddisfatte per mancata accettazione delle proposte transattive in sede di procedura semplificata, l'Ente stima circa 80 milioni di euro di passività residue, la cui gestione, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'OSL, ritornerebbe in capo al medesimo ente, non consentendo il raggiungimento di un reale risanamento finanziario e farebbe ipotizzare, dunque, il ricorso alla procedura definita dal comma 1-bis dell'art. 268-bis del TUOEL.

La situazione prospettata dall'ente trova disciplina in due distinte fattispecie normative che intervengono in momenti temporali diversi e con diversi strumenti.

50

L'art. 256, comma 12, del TUOEL, come modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160/2016, prevede che *"nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis."* Pertanto, laddove il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività predisposto dall'O.S.L. faccia emergere una insufficienza della massa attiva e tale insufficienza non sia rimediabile avendo l'O.S.L. attivato ogni iniziativa idonea ai sensi dell'art. 255 del TuoeL, l'ordinamento giuridico appresta una prima serie di misure straordinarie a favore degli enti che dimostrano una potenziale compromissione della possibilità di risanamento, allorchè torneranno *in bonis*.

Il comune di Caserta ha già posto rimedio ad una situazione di squilibrio finanziario per la quale non erano sufficienti le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TuoeL, aderendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis ed approvando un piano su cui la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha relazionato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'Ente è dovuto ricorrere pertanto ad una misura straordinaria per sanare uno squilibrio finanziario, ben prima della stima del 'potenziale impatto sul bilancio derivanti dalla ricaduta delle passività non finanziabili con la massa attiva.

In un momento temporale successivo rispetto alla normativa di cui all'art. 256, comma 12, si pone la disciplina dell'art. 268-bis, comma 1 bis, che rappresenta l'ultima possibile linea d'azione e presuppone da una parte l'approvazione del rendiconto da parte dell'O.S.L. e dall'altra che la massa passiva non soddisfatta dall'O.S.L. determini sul bilancio dell'Ente l'impossibilità di raggiungere *"un reale risanamento finanziario"*. In tali casi estremi il legislatore ha previsto una prosecuzione della procedura di dissesto che, in quanto tale, oltre a prevedere nuove spese per una nuova specifica Commissione, comporta una nuova compressione delle legittime aspettative dei creditori che si aggiunge, nel caso del comune di Caserta, a quanto già previsto dall'art. 243-bis, comma 4, del TuoeL. La richiesta formulata in tal senso dall'ente locale deve essere particolarmente motivata e documentata, sia nella dimostrazione dell'effettivo mancato raggiungimento del reale risanamento finanziario che nelle modalità con le quali si intendono attivare i piani di impegno previsti dal comma 5 dell'articolo 268-bis.

Nei suddetti termini può ritenersi potenzialmente configurabile il ricorso alla disciplina dell'art. 268-bis, comma 1-bis, del TUOEL da parte di codesto Comune.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Verde)